



**SIULP** flash  
**COLLEGAMENTO**  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - telefono 06/44.55.213 r.a. - telefax 06/44.69.841  
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscr. Trib. Roma n. 397/1999 - Iscr. ROC n. 1123

**n. 8 del 7 giugno 2008**

## **Commissione paritetica: nuova riunione**

Come richiesto con nota di sollecito del Siulp, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha finalmente proceduto, dopo la riunione del 9 aprile scorso, ad inviare una nuova convocazione della Commissione paritetica prevista dall'art. 29, comma 3, d.P.R. 164/2002 per giungere ad una interpretazione condivisa tra Amministrazione e organizzazioni sindacali degli istituti contrattuali previsti dai CCNL succedutisi nel tempo e, da ultimo, dal d.P.R. 170/2007.

Come già comunicato su queste pagine e sul nostro web, dove sono consultabili sia i verbali delle delibere motivate relative a ciascuno dei punti descritti che la circolare citata, il Dipartimento, a seguito di quella riunione, ha emanato il 26 maggio scorso la circolare N. 333-A/9807.B.7, incentrata sui punti all'ordine del giorno già affrontati, vale a dire:

- indennità per i servizi esterni (art. 8): pagamento in misura doppia;
- tutela delle lavoratrici madri (art. 14, comma 1, lett. a): esonero dalla sovrapposizione completa dei turni a richiesta degli interessati;
- terapie salvavita (art. 13, comma 2): idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati;
- congedo ordinario (art. 11, comma 5): computabilità del servizio di leva ai fini della maturazione del congedo ordinario medesimo;
- aspettativa (art. 12, comma 3): presupposti per l'applicazione delle disposizioni relative al personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in maniera parziale;
- trattamento di missione (art. 6, comma 11): interpretazione della disposizione relativa al rimborso forfetario del trattamento economico di missione;
- diritto allo studio (art. 16): modalità di utilizzazione delle 150 ore di permesso.

Alle ore 10.00 del giorno 10 giugno prossimo si terrà dunque presso il Dipartimento una nuova riunione ove verranno presi in esame i seguenti punti all'ordine del giorno:

- buono pasto: viene richiesto il beneficio del buono mensa anche per il personale che presta servizio continuativo impiegato nel turno 14/22 ed al personale che presta servizio con orari 13/19 e 19/24 non inquadrati in servizi articolati nelle 24 ore;
- consumazione del pasto del personale dei reparti mobili: viene richiesto che il periodo di tempo dedicato al pasto come periodo utile ai fini della liquidazione del compenso per lavoro straordinario;
- possibilità di cumulo tra indennità supplementare di marcia e indennità di missione: la prima, destinata al personale delle Forze armate, è prevista dall'art. 8, legge 78/1983, che così dispone: Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di

servizio, per la durata di almeno 8 ore, spetta l'indennità supplementare di marcia nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e alla anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; la seconda, destinata a tutti i dipendenti dello Stato, è disciplinata dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417; il terzo comma degli artt. 6, per le Forze di polizia ad ordinamento civile e l'art. 39, per le Forze di polizia ad ordinamento militare del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, stabiliscono che a decorrere dal 31 dicembre 1995 al personale comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unità, per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo è dovuto il trattamento di missione in luogo dell'indennità supplementare di marcia.

- indennità di reperibilità: viene richiesto che venga corrisposta anche al personale al quale, durante l'orario di servizio, viene chiesto di prestare lavoro straordinario per sopravvenute esigenze, pur in presenza di interruzione tra il turno ordinario e quello straordinario.
- individuazione delle tipologie di servizi da considerarsi espletati presso enti e strutture di terzi: viene richiesto di giungere ad una interpretazione univoca, uniforme e condivisa sull'intero territorio nazionale;
- articolazione dell'orario di inizio di un servizio di ordine pubblico in difformità rispetto alle previsioni dell'Accordo nazionale quadro: viene richiesto che, ove possibile, i servizi di ordine pubblico siano organizzati nell'ambito degli orari di servizio indicati dall'A.n.q. e che, in caso contrario, l'adozione di orari diversi debba avvenire previa intese con le segreterie provinciali a norma dell'art. 6, co. 3 del medesimo Accordo nazionale quadro.
- Acquisizione del foglio firma in occasione delle verifiche previste dal vigente Accordo nazionale quadro: viene richiesto che gli ordini di servizio rientrino tra i documenti da prodursi da parte dei dirigenti degli uffici nelle sedi di verifica previste dal vigente Accordo nazionale quadro.

#### **Accordo nazionale quadro: proseguono gli incontri per il rinnovo**

Il calendario degli incontri, che ha come obiettivo la sottoscrizione del nuovo A.n.q. prima delle ferie estive, prevede altri due incontri la prossima settimana nei giorni di mercoledì 11 e giovedì 12 giugno.

#### **Uffici tecnico – logistici: esame congiunto circolare**

Il 29 maggio scorso presso il Dipartimento della pubblica sicurezza si è svolto, facendo seguito agli altri incontri avvenuti lo scorso anno in sede d'emanazione dei decreti di riorganizzazione del settore, l'esame congiunto sulla circolare ministeriale riguardante l'istituzione degli Uffici tecnico - logistici.

L'Amministrazione ha fornito alcuni chiarimenti sul rapporto gerarchico - funzionale tra i sette dirigenti superiori, Direttori degli Uffici tecnico - logistici interprovinciali ed i titolari degli uffici territoriali presso i quali sono incardinati gli Uffici tecnico - logistici provinciali, questione richiamata in sede di richiesta dell'esame congiunto: in merito è stato spiegato che la scelta dei singoli direttori è stata operata con l'obiettivo di valorizzare le competenze tecniche, i profili professionali ed i percorsi professionali di ciascuno di essi e in una fase che, a seguito della chiusura delle Direzioni interregionali, è considerata comunque transitoria.

Inoltre è stato segnalato come gli Uffici tecnico - logistici interprovinciali sono stati costituiti con una specifica gerarchia funzionale rispetto al livello provinciale proprio per evitare che le Zone telecomunicazioni, i Centri v.e.c.a. o gli Uffici motorizzazione interloquissero singolarmente e direttamente con la competente Direzione centrale del Dipartimento.

E' stato altresì annunciato che anche la Direzione centrale per le risorse umane ha in via d'emanazione una ulteriore circolare riguardante il personale degli Uffici in argomento.

Il Siulp, nel prendere atto delle informazioni e dei chiarimenti esposti, ha ribadito che è assolutamente necessario che venga completato il progetto complessivo di ristrutturazione dell'intero settore a livello centrale come a livello territoriale.

Inoltre è stato sottolineato come sia necessario conoscere al più presto quale sia il progetto dell'Amministrazione in ordine al futuro dei ruoli tecnici per avviare rapidamente una specifica e generale riflessione che possa coinvolgere l'intera categoria e che veda il sindacato protagonista della discussione, anche con riguardo ai successivi assetti organizzativi e funzionali dell'intero settore tecnico.

### Commissione vestiario

Lo scorso 5 giugno si è riunita la Commissione vestiario approvando in via sperimentale la divisa operativa per il personale che svolgerà servizio a bordo dei nuovi acquascooters destinati alle squadre nautiche nelle sedi di Venezia, Imperia, Rimini e Olbia.

Sarà composta da:

- giacca e muta in neoprene da 3 millimetri di spessore, foderato interno ed esterno;
- casco protettivo modello Eagle;
- giubbotto di aiuto al galleggiamento a spinta costante omologato;
- guanti di neoprene 2 millimetri di spessore e scarpe da mare modello stivaletto;
- cinturone in cordura bleu con pugnale;
- berretto tipo baseball già in dotazione alle squadre nautiche.

Considerando i collegamenti radio mediante apparecchiature portatili in mare non sono sufficienti a garantire un collegamento costante è stato deliberato di dotare gli operatori di telefoni cellulari di servizio.

All'ordine del giorno vi erano anche le scarpe maschili invernali ed estive per la divisa ordinaria: il Siulp ha ritenuto i prototipi sottoposti dall'Amministrazione all'esame della Commissione non idonei, chiedendo la predisposizione di prototipi simili a quelli già assegnati al poliziotto di quartiere; nel corso della riunione è stato inoltre approvato definitivamente il gilet tattico per artificieri e tiratori scelti.

Nel corso della prossima riunione, fissata per il 19 giugno, è previsto che la Commissione si pronunci sulla divisa operativa.

### Disciplina: concetto di "procedimento penale" e termini relativi al quello disciplinare

In merito al significato da attribuire all'espressione "*sottoposto a procedimento penale*", contenuta nell'art. 11 del d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, giova sottolineare che l'interpretazione della disposizione in questione recentemente aveva dato luogo a difformi orientamenti giurisprudenziali, anche in seno allo stesso Consiglio di Stato e che, attesa la delicatezza della materia, considerate le gravose conseguenze che ne stavano derivando in sede di contenzioso, il 31 maggio 2007 il Dipartimento della pubblica sicurezza ha inoltrato una richiesta di parere al Consiglio di Stato in sede consultiva.

Il 26 settembre 2007 è dunque pervenuto al Dipartimento il parere formulato, nell'adunanza del 20 giugno 2007, dalla Sezione Prima che ha chiarito di ritenere che l'espressione "*sottoposto a procedimento penale*", di cui all'art. 11, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, "*debba essere intesa non come momento necessariamente coincidente con la conclusione delle indagini preliminari e con il rinvio a giudizio del dipendente*", come invece fino ad ora ritenuto dall'Amministrazione, anche con il conforto del precedente qualificato orientamento giurisprudenziale, "*ma nel senso che il dipendente deve ritenersi sottoposto a procedimento penale in qualsiasi momento del procedimento, anche nella fase istruttoria, qualora assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 78, comma 1, dell'abrogato codice di procedura penale*", giacché quest'ultima era la norma vigente, quindi di riferimento, all'epoca in cui fu emanato il d.P.R. 737/1981.

Lo scorso 30 gennaio è stata pertanto emanata la circolare n. 333-A/U.C./ 9825.1 in cui si fa presente che, ai sensi del citato art. 78 del previgente c.p.p. , la qualità di "*sottoposto a procedimento penale*" è assunta, oltre che dalla persona sottoposta ad arresto o fermo, anche "*da colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato*", quindi, ad esempio, è tale il dipendente che riceve un'informazione di garanzia, ovvero è destinatario di una perquisizione disposta dall'Autorità giudiziaria, resta inteso che a fronte di tali provvedimenti disposti dall'A.G. , l'azione disciplinare non può essere più utilmente esercitata e se già intrapresa dovrà essere necessariamente sospesa ex art. 11 del d.P.R. n. 737/1981.

Questo indirizzo è innovativo rispetto alla posizione precedentemente assunta dall'Amministrazione, che collegava l'operatività dell'art. 11 del citato d.P.R. al momento dell'esercizio dell'azione penale e offre garanzie molto maggiori all'incolpato che, fino ad oggi, correva il rischio - realizzatosi in non poche occasioni - di vedersi destituito per fatti che poi dopo il giudicato penale, potevano vederlo come totalmente incolpevole; resta naturalmente la possibilità di applicare la sospensione cautelare dal servizio ove prevista.

Anche con riferimento a quanto sopra lo scorso 13 maggio è stata poi emanata la circolare n. 333-A/U.C./9825.2, in materia di termini per l'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare connesso

a fatti che hanno costituito oggetto di un procedimento penale, ove si premette innanzitutto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il procedimento disciplinare ha inizio solo ed esclusivamente con la notifica della contestazione degli addebiti che, in qualità di atto amministrativo recettizio, si perfeziona, infatti, con la fase integrativa dell'efficacia, ovvero quando viene portato a conoscenza dell'interessato.

Inoltre, per quanto riguarda l'ipotesi di un procedimento penale concluso con una sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., atteso che tale tipologia di pronuncia è stata equiparata, dalla l. 97/2001, alla sentenza di condanna dibattimentale, quanto alla sua efficacia nel procedimento disciplinare, appare opportuno precisare che, relativamente ai termini da applicarsi nel caso specifico, la questione è al momento oggetto di approfondimento alla luce delle perplessità che suscita sul tema la recente sentenza della VI sezione del Consiglio di Stato n. 624/2008, depositata in cancelleria il 21.2.2008.

Per una migliore presentazione della tematica in argomento, si possono distinguere le seguenti ipotesi:

**A. Procedimento disciplinare connesso a procedimento penale definito con sentenza irrevocabile di condanna finalizzato ad infliggere la sanzione della destituzione.**

In tale ipotesi si applica l'art. 9, legge 7 febbraio 1990, n. 19; il procedimento deve pertanto essere iniziato (e quindi la contestazione degli addebiti deve essere notificata dal funzionario istruttore) entro centottanta giorni dalla data da cui la P.A. ha avuto la notizia della sentenza irrevocabile di condanna ed essere concluso nei successivi novanta giorni.

**B. Procedimento disciplinare connesso a procedimento penale concluso con sentenza di condanna in via definitiva alla pena della reclusione, per un tempo inferiore a tre anni, per delitti contro la pubblica amministrazione.**

In tale ipotesi si applica l'art. 5 – comma 4°, legge 27 marzo 2001, n. 97, il quale prevede che il procedimento deve essere iniziato entro novanta giorni dalla data da cui la P.A. ha avuto conoscenza della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei 180 giorni successivi decorrenti, come già detto con riferimento all'art. 9 della L. 19/1990, dalla scadenza virtuale del novantesimo giorno, per un totale di duecentosettanta giorni.

**C. Procedimento disciplinare connesso a procedimento penale concluso con sentenza di condanna, ma per fatti per i quali non è astrattamente ipotizzabile la sanzione della destituzione ovvero connesso a procedimento concluso con sentenza non di condanna.**

In tali ipotesi si applica l'art. 9 – 6° comma del d.P.R. 737/1981, a norma del quale il procedimento deve essere avviato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza ovvero entro 40 giorni dalla data di notifica della sentenza stessa da parte del dipendente all'Amministrazione.

La formulazione letterale di tale norma ha creato notevoli difficoltà interpretative che nel tempo hanno determinato anche contrasti giurisprudenziali.

L'orientamento giurisprudenziale più consolidato è concorde nel ritenere che il termine di 120 giorni per promuovere l'azione disciplinare decorre dalla pubblicazione della sentenza che coincide con il deposito delle motivazioni in cancelleria.

**D. Procedimento disciplinare concluso con decreto di archiviazione.**

Il decreto di archiviazione non può assimilarsi alla sentenza, sia per ragioni formali che per ragioni sostanziali per cui, in tal caso, mancando una sentenza penale, non si rinviene nel d.P.R. 737/1981 alcuna norma che preveda uno specifico termine per l'inizio del procedimento, applicandosi pertanto, ai sensi dell'art. 31 la normativa prevista dall'art. 103, d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, il quale statuisce che il procedimento disciplinare deve essere avviato subito, dovendosi solo rispettare l'esigenza dell'Amministrazione di avere la conoscenza del fatto storico che si assume integri la violazione, a cui si perviene con gli accertamenti del caso, tenendo però presente è assolutamente vietato ulteriormente procrastinare l'esercizio dell'azione disciplinare con riferimento ai criteri di ragionevolezza e speditezza.

Le circolari e il parere citati sono sul nostro web.

# Progetta con serenità quello che vuoi.

- CONSOLIDAMENTO DEBITI
- MUTUI
- PRESTITI AI PENSIONATI

IN CONVENZIONE



## CESSIONE DEL QUINTO

netto ricavo €	in 60 mesi	in 120 mesi
7.000	145	84
10.000	208	121
15.000	309	180
22.000	455	266
26.000	536	311

## PRESTITO CON DELEGA

netto ricavo €	in 60 mesi	in 120 mesi
9.000	187	111
13.000	271	159
16.000	333	197
19.000	396	232
25.000	518	303

TAN dal 3,50% al 4,50%. TEG/TAEG massimi riferiti agli esempi 9,10%/ 9,46%. Gli esempi indicati sono comprensivi degli oneri assicurativi (Garantito Inpdap e riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 di servizio (riferito al periodo gen/mar 2007).



**EUROCOS®**

Direzione Generale Via S. Vincenzo De Paoli, 2 - 00146 Roma  
LE ALTRE SEDE: Torino, Milano, Padova, Firenze, Napoli, Taranto, Bari, Lecce,  
Foggia, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo, Trapani, Cagliari e Sassari

Tel. 06.55.38.11.11  
[www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it)

**800-754445**  
consulenza telefonica gratuita  
dal lunedì al venerdì  
ore 9.00/13.30 - 14.30/18.00

EUROCOS SPA - SCRITTO ALL'ELENCO GENERALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ART. 108, LETT. A) N. 37202 - MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE - I COLLETTORI E I SERVIZI FINANZIARI  
A RICHIESTA VERBALE CONSEGNERÀ UNA COPIA DEL CONTRATTO COMPLETO PER LA VALUTAZIONE DEI CONTENUTI PRIMA DELLA STIPULA.